

N. /2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella controversia di primo grado promossa

da

con l'avv. RIVIERA GIOVANNA

- RICORRENTE

contro

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio nonché quale mandatario della SOCIETA' di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS - S.C.C.I. - S.p.A.

con l'avv.

- RESISTENTE

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.02.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. notificato in data 20.01.2020 con il quale Inps ha intimato il versamento di Euro 14.648,78 a titolo di contributi maturati e non versati presso la Gestione Separata con riferimento all'anno 2012, oltre sanzioni, interessi ed oneri di legge.

A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto di aver lavorato per la società dal 1.09.2007 al fallimento della stessa, avvenuto in data 3.11.2017, in qualità di responsabile *marketing*. Ha rappresentato che il rapporto, pur formalmente instaurato quale consulenza nel settore indicato, era in realtà stato caratterizzato dalla subordinazione e dall'etero-organizzazione. Ha precisato che, nel periodo 31.12.2010-28.02.2013, gli emolumenti percepiti per l'attività svolta venivano fatturati mensilmente, non solo alla , ma anche al I. facente capo al medesimo gruppo e presieduta dallo stesso soggetto, poi incorporata infatti per fusione nella stessa Ha aggiunto di essersi insinuata al passivo fallimentare di



quest'ultima, facendo valere il credito retributivo maturato e munito di privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis comma 1, n. 1), c.c., impugnando l'esclusione mediante opposizione al passivo fallimentare.

Alla luce delle circostanze esposte ha sostenuto che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società citata anche con riferimento all'anno 2012, le pretese di Inps fossero infondate per mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Separata indicata nell'avviso di addebito opposto.

Ha concluso pertanto chiedendo, previe le presupposte declaratorie, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con memoria di costituzione ritualmente depositata Inps ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in ragione:

- dell'omessa richiesta da parte della ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, della cancellazione della posizione assicurativa presso la Gestione Separata;
- dell'impossibilità di proporre una domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un contenzioso con un terzo soggetto, diverso dal datore di lavoro, non convenuto in giudizio;
- dell'inutilizzabilità, in ogni caso, di tale accertamento con riferimento alla posizione contributiva, indisponibile, della ricorrente.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della regolare iscrizione della controparte, per l'anno di riferimento, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/95, in forza della quale era sorto l'obbligo contributivo già comunicato con provvedimento notificato il 10.08.2018. Ha aggiunto che [redacted] nel 2012, risultava titolare di partita IVA, dalla stessa richiesta, per l'esercizio di "*altre attività di intrattenimento e di divertimento nca*", dichiarando nel modello fiscale PF2013 - quadro RE, rigo RE25 - redditi per Euro 29.735 derivanti da attività svolte per numerose aziende, oltre a quella citata nell'atto introduttivo del giudizio. Ha sostenuto che, pertanto, anche nell'ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati con la società [redacted], la posizione contributiva della ricorrente non sarebbe stata soggetta a cancellazione, determinando tale circostanza, eventualmente, solo una riduzione dell'importo oggetto della pretesa contributiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, stante la prescrizione del credito oggetto dell'avviso di addebito opposto, che deve essere dichiarata con assorbimento di tutte le ulteriori questioni sottoposte all'esame dell'intestato Tribunale, secondo il principio della ragione più liquida.

Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto da Inps, la tardività della formulazione dell'eccezione da parte della ricorrente risulta irrilevante ai fini della decisione. Sia



sufficiente, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide integralmente, secondo il quale *“nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti”*, con conseguente rilevanza d’ufficio ed esclusione dall’ambito di applicazione delle preclusioni di cui all’art. 416, comma II, c.p.c. (*ex multis* Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n.31345 che ne ammette la proponibilità per la prima volta in appello).

Tanto premesso, come noto ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/95 il termine di prescrizione per le contribuzioni diverse da quelle di cui alla lett. a) della medesima disposizione è individuato in cinque anni.

Il termine, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, decorre dall’ultimo giorno utile al versamento dei contributi stessi, non essendo invece rilevante la data della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa. L’obbligazione contributiva *“nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria”* (Cassazione civile, ord. 23/06/2022, n. 20297).

Né può ritenersi che la mera omissione nella compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri *ex se* gli estremi di un dolo occultamento del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8), c.c. qualora il credito dell’istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato, inviata all’Agenzia delle Entrate. L’assunto è coerente con il combinato disposto degli artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 83 d.l. 112/2008 conv. l. 133/2008, mediante i quali il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti di accertamento e di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, privilegiando un maggiore coordinamento tra gli istituti.

Tale interpretazione della disciplina in esame ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità che ha precisato come la mancata compilazione del Quadro RR - laddove il debito contributivo possa evincersi da altre parti della dichiarazione correttamente compilate - non possa certo considerarsi causa di un impedimento insormontabile ad un accertamento da parte dell’Inps svolto mediante gli ordinari controlli (Cassazione civile, sez. VI, 22/04/2021 n. 10632; più recente, Cassazione civile sez. VI, 12/10/2022, n.29817, che ha escluso qualunque automatismo).

Nel caso di specie, è pacifico che i termini di pagamento dei contributi oggetto del giudizio scadessero nella data del 8.07.2013: ciò era stato previsto dal d.p.c.m. del 13.06.2013 ed è confermato dalla stessa documentazione prodotta da Inps.



Altrettanto pacifica è la circostanza che la prima diffida di pagamento sia stata trasmessa successivamente alla scadenza di cinque anni decorrenti dal 8.07.2013. Lo stesso istituto infatti, pur non allegando alcun documento a conferma della ricezione della diffida citata, ha dato atto che la stessa sarebbe pervenuta alla ricorrente in data 10.08.2018. Con la conseguenza che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione o cause di sospensione, già al momento dell'asserita trasmissione della prima richiesta di pagamento il credito azionato era estinto per prescrizione.

Nulla è dovuto, pertanto, [redacted], con riferimento ai titoli indicati nell'avviso di addebito impugnato.

Le domande di parte ricorrente devono dunque trovare accoglimento.

Peraltro, l'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni oggetto del presente giudizio, la natura della pronuncia e una sommaria valutazione dell'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa - che nonostante la copiosità dell'atto introduttivo del giudizio ha ommesso di prendere tempestiva posizione sulla questione dirimente ai fini dell'accoglimento delle proprie domande - giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1 - in accoglimento del ricorso, accerta che il diritto di credito azionato dall'Inps con avviso di addebito n. [redacted] è estinto per prescrizione e, per l'effetto, dichiara che le somme ivi indicate non sono dovute da [redacted] all'ente previdenziale;
- 2 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza contestuale provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 10.11.2022

il Giudice del lavoro

Isabella Angeli